

STEFANEL

Comunicato

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, C. 5, D. LGS. N. 58/98 AL 31 LUGLIO 2017

Ponte di Piave, 31 agosto 2017. Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di **Stefanel S.p.A.** (la "Società") che ha provveduto all'esame e approvazione del presente comunicato stampa.

In considerazione della richiesta di Consob datata 8 luglio 2016 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D.Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 16 settembre 2009 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Stefanel, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
- b) le eventuali posizioni debitorie scadute del Gruppo Stefanel ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo;
- c) i rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo Stefanel;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali – a partire dalla relazione semestrale al 30 giugno 2016 - e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

- d) l'eventuale mancato rispetto dei *covenants*, dei *negative pledge*, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo Stefanel comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
- e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo Stefanel, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'esame e approvazione delle suddette informazioni relative al 31 luglio 2017, che rende note tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Al 31 luglio 2017 la posizione finanziaria netta (PFN)¹ negativa di Stefanel S.p.A. si attesta a euro 96,2 milioni (euro 97,0 al 30 giugno 2017 ed euro 87,0 milioni al 31 dicembre 2016). La PFN negativa a breve termine ammonta a euro 93,9 milioni².

La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta di Stefanel S.p.A. al 31 luglio 2017, al 30 giugno 2017 ed al 31 dicembre 2016, secondo la configurazione prevista dalla comunicazione CESR/05-054b del febbraio 2005 (ovvero con l'esclusione delle attività finanziarie immobilizzate):

¹ La Posizione Finanziaria Netta è determinata secondo la configurazione prevista dalla comunicazione CESR/05-054b del febbraio 2005 (ovvero con l'esclusione delle attività finanziarie immobilizzate).

² Ai soli fini di rispettare le previsioni dei principi contabili di riferimento, nel bilancio gli Amministratori hanno classificato come esigibili a breve anche le quote a medio-lungo termine dei finanziamenti, pur nutrendo l'aspettativa di poter mantenere per tali quote una esigibilità a medio-lungo termine nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione del debito bancario sottoscritto in data 28 giugno 2017, che sarà oggetto di omologa da parte del Tribunale di Treviso.

STEFANEL

<i>(in migliaia di euro)</i>	31.07.2017	30.06.2017	31.12.2016
Disponibilità liquide	7.263	6.372	3.516
Cassa	37	36	360
C/c bancari	7.226	6.336	3.156
Attività finanziarie non immobilizzate	5.613	5.488	4.845
Attività finanziarie non immobilizzate	128	131	239
Attività finanziarie non immobilizzate verso società del Gruppo	5.485	5.357	4.606
Debiti verso banche a breve termine	(106.772)	(106.533)	(93.069)
Passività finanziarie correnti	(106.772)	(106.533)	(93.069)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE	(93.896)	(94.673)	(84.708)
Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine	(2.335)	(2.335)	(2.323)
Passività finanziarie non correnti verso società del Gruppo	(2.335)	(2.335)	(2.323)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO-LUNGO TERMINE	(2.335)	(2.335)	(2.323)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA CONTROLLANTE	(96.231)	(97.008)	(87.031)

Al 31 luglio 2017 la PFN negativa del Gruppo si attesta a euro 95,0 milioni (rispettivamente euro 96,0 milioni al 30 giugno 2017 ed euro 85,2 milioni al 31 dicembre 2016). La PFN negativa consolidata a breve termine ammonta a euro 95,0 milioni³.

La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta del Gruppo Stefanel al 31 luglio 2017, al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016, secondo la configurazione prevista dalla comunicazione CESR/05-054b del febbraio 2005 (ovvero con l'esclusione delle attività finanziarie immobilizzate):

<i>(in migliaia di euro)</i>	31.07.2017	30.06.2017	31.12.2016
Disponibilità liquide	11.688	10.370	7.605
Cassa	124	255	732
C/c bancari	11.564	10.115	6.873
Attività finanziarie non immobilizzate	128	131	239
Attività finanziarie non immobilizzate	128	131	239
Debiti verso banche a breve termine	(106.772)	(106.533)	(93.069)
Passività finanziarie correnti	(106.772)	(106.533)	(93.069)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE	(94.956)	(95.800)	(85.225)
Debiti verso banche a medio-lungo termine	-	-	-
Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine	-	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO-LUNGO TERMINE	-	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(94.956)	(96.032)	(85.225)

Il precedente accordo di ristrutturazione dell'indebitamento, sottoscritto con le banche finanziatrici in data 10 giugno 2014 ("Accordo 2014"), prevedeva la verifica del rispetto dei parametri finanziari (c.d. *covenants*) su base semestrale. Sulla base dei dati consuntivi al 31 dicembre 2015, alcuni parametri finanziari previsti dall'Accordo 2014, rilevanti rispetto alla possibilità di invocare la risoluzione del contratto di finanziamento risultavano non rispettati. Il mancato rispetto di tali parametri finanziari aveva comportato per il Gruppo la decadenza del beneficio del termine sui finanziamenti a medio lungo termine in essere che, pertanto, sono stati riflessi tra le passività a breve termine, oltre al rischio di revoca da parte delle banche finanziatrici delle linee di finanza operativa in scadenza al 31 dicembre 2015.

³ Ai soli fini di rispettare le previsioni dei principi contabili di riferimento, nel bilancio gli Amministratori hanno classificato come esigibili a breve anche le quote a medio-lungo termine dei finanziamenti, pur nutrendo l'aspettativa di poter mantenere per tali quote una esigibilità a medio-lungo termine nell'ambito dell'auspicato accordo di ristrutturazione del debito bancario.

STEFANEL

Si ritiene utile segnalare che le Banche, nelle more della definizione del nuovo accordo di ristrutturazione, sottoscritto in data 21 luglio 2017, non hanno fatto venir meno il supporto finanziario alla stessa e al Gruppo Stefanel, mantenendo disponibili e utilizzabili le linee di finanza operativa, che l'Emittente e le società alla stessa facenti capo hanno potuto utilizzare sino alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Si evidenzia che, in data 12 aprile 2017, successivamente all'autorizzazione, da parte del Tribunale di Treviso ai sensi del 182-*quinquies*, primo comma, della L.F. a contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell'art. 111 della L.F., la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per la Nuova finanza d'Urgenza per un ammontare pari a euro 10 milioni, che è stato erogato il giorno successivo.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

Alla data del 31 luglio 2017 la Controllante ha iscritto debiti commerciali scaduti per euro 37.301 migliaia, di cui euro 36.916 migliaia sorti ante 2 novembre 2016 (data del ricorso ex art. 161 L.F.). Questi ultimi sono stati oggetto di specifici accordi di remissione e di dilazione del debito nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F., la cui efficacia è subordinata all'omologa del suddetto accordo.

Le altre società del Gruppo, alla medesima data, hanno rinegoziato scadenze antecedenti di debiti commerciali per euro 1.383 migliaia (euro 2.045 migliaia al 31 dicembre 2016), prorogandole a date successive senza addebito di penalità e/o significativi interessi di mora. Il Gruppo non ha subito azioni significative in termini di solleciti, ingiunzioni, sospensioni di forniture alla data del presente comunicato.

Al 31 luglio 2017 vi sono passività finanziarie relative a interessi passivi maturati sull'indebitamento a medio-lungo termine per euro 824 migliaia, a fronte dei quali è stata richiesta al ceto bancario la moratoria sul relativo pagamento e il nuovo accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto in data 28 giugno 2017 ne prevede il consolidamento. Al 31 luglio 2017 vi sono passività tributarie non regolate a scadenza per euro 247 migliaia ai fini IVA antecedenti alla data del ricorso. In seguito alla presentazione del suddetto ricorso la controllante non ha potuto adempiere al regolare pagamento di passività tributarie di competenza antecedente al 2 novembre 2016 per euro 499 migliaia a fronte di ritenute IRPEF del mese di settembre e ottobre 2016 e per euro 56 migliaia a fronte di tributi minori, oltre che al pagamento di passività previdenziali per euro 311 migliaia relative al mese di ottobre 2016.

Al 31 luglio 2017 non sussistono ulteriori posizioni debitorie scadute relativamente a passività finanziarie, tributarie, previdenziali e verso dipendenti, oltre a quelle sopra evidenziate.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO

Il Gruppo è controllato indirettamente dal Sig. Giuseppe Stefanel, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Stefanel S.p.A..

Si segnala che in data 29 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato come Amministratore Delegato il dott. Stefano Visalli, già cooptato come amministratore in data 31 marzo 2017 e rinominato amministratore dall'Assemblea Ordinaria del 29 giugno 2017 – in qualità di rappresentante di Oxy Partners S.r.l. e Trinity Investments Designated Activity Company (gli Investitori). La suddetta cooptazione era una delle condizioni per l'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza (come *infra* definita) tramite Credito Fondiario (la "Banca Mandataria").

Fatto salvo quanto comunicato al mercato in occasione della sottoscrizione dei vari accordi connessi al Nuovo Accordo di Ristrutturazione, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra il dott. Visalli e: (i) Oxy Partners S.r.l.; (ii) Oxy Capital Italia S.r.l. e; (iii) River Tre S.p.A. (*infra* definita "Holdco" nel contesto dell'Operazione), tali soggetti sono considerati "parti correlate" della Società ai sensi della normativa applicabile ed i futuri rapporti economico-patrimoniali con i medesimi dovranno essere di conseguenza trattati con le cautele previste dalla normativa di settore. Al 31 luglio 2017 non sono ancora stati perfezionati rapporti economici con suddette società.

La Procedura in materia di operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2010, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Corporate Governance*).

Per quanto riguarda le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso

STEFANEL

di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Si evidenziano di seguito i principali rapporti economico-patrimoniali intrattenuti dalle società del Gruppo con entità correlate, con esclusione dei rapporti infragruppo già eliminati nell'ambito del processo di consolidamento.

	31.07.2017	30.06.2017	31.12.2016
Acquisto attrezzature commerciali da entità correlate	85	67	784
Deposito cauzionale	257	257	253
Crediti verso entità correlate per rapporti di fornitura	1.240	1.210	1.388
Crediti verso entità correlate per cessione negozi	3.300	3.300	3.300
Debiti verso entità correlate per rapporti di fornitura	(1.029)	(1.200)	(1.640)
Altri debiti e passività correnti	(10)	(7)	(47)

Nel corso dell'esercizio 2015 la Società ha realizzato la cessione di un ramo d'azienda italiano che ha visto acquirente la correlata Leggenda S.r.l. in liquidazione. Il credito residuo derivante da tale operazione, pari ad euro 3.300 migliaia, scadeva, come da rinegoziazione intervenuta nel mese di luglio 2016, per euro 2.300 migliaia il 31 dicembre 2016 e per la differenza nell'esercizio 2019.

In merito a tale posizione, in data 22 dicembre 2016 Leggenda S.r.l. in liquidazione ha comunicato a Stefanel S.p.A. di aver sospeso il pagamento del proprio debito in scadenza al 31 dicembre 2016 ed ha contestualmente chiesto alla stessa un periodo di moratoria che la Società si è riservata di valutare. Nel corso del mese di gennaio la Società ha ricevuto da parte di Leggenda S.r.l. in liquidazione la documentazione a supporto della propria richiesta, che è stata esaminata dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dal Consiglio di Amministrazione. In data 24 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, ha deliberato di concedere un periodo di moratoria sino al 30 giugno 2017 e di procedere nel frattempo con regolarità al pagamento di tutti i canoni di locazione e di affitto d'azienda in essere.

In data 29 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, ha deliberato, anche a fronte della disponibilità da parte di Leggenda S.r.l. in liquidazione ad estendere la durata del contratto di affitto relativo al suddetto ramo d'azienda al 31 dicembre 2017, di concedere il posticipo del pagamento per euro 2.300 migliaia del suddetto credito al 31 dicembre 2017 e di confermare il pagamento del residuo credito per euro 1.000 migliaia, come peraltro già convenuto, entro il 31 dicembre 2019, subordinatamente all'approvazione e all'omologa per entrambe le società di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F..

	01/01-31/07/2017	I semestre 2017	2016
Proventi percepiti per addebiti a entità correlate	14	12	28
Costi addebitati da entità correlate	(959)	(830)	(2.493)
Plusvalenza da cessione cespiti	-	-	1
Altri proventi finanziari verso entità finanziarie correlate	4	4	24

Nel corso dei primi sette mesi del 2017 tali rapporti si riferivano principalmente a:

- (i) forniture di attrezzature commerciali, prevalentemente arredi di negozi, eseguite da parte di Iride S.r.l. sulla base di singoli ordini di acquisto, per un ammontare complessivo pari a euro 85 migliaia (esercizio 2016: euro 784 migliaia);
- (ii) n. 3 contratti di locazione di immobili ad uso commerciale ed industriale (in Levada di Ponte di Piave e Salgareda – TV) e n. 3 contratti di affitto di ramo d'azienda, stipulati tra Stefanel S.p.A., in qualità di conduttrice, e Leggenda S.r.l. in liquidazione, in qualità di locatrice, e aventi caratteristiche in linea con la prassi di mercato. I suddetti contratti di locazione hanno durata originaria di 13 e 6 anni con scadenza compresa tra il 2021 e il 2028, mentre gli affitti di ramo d'azienda hanno scadenza tra il 31 dicembre 2017 e il 30 aprile 2024. L'ammontare complessivo dei canoni e degli affitti di rami d'azienda riconosciuto a Leggenda S.r.l. in liquidazione è pari a euro 754 migliaia (euro 2.254 migliaia nell'esercizio 2016), oltre a spese condominiali e oneri accessori. Si segnala che in data 1° agosto 2016 è stata siglata una convenzione modificativa del contratto di locazione dell'immobile ad uso commerciale e industriale sito in Levada di Ponte di Piave in corso tra Stefanel S.p.A. e Leggenda S.r.l. in liquidazione e con scadenza al 31 luglio 2021. Le parti hanno convenuto in via transattiva una riduzione del relativo canone annuo di

STEFANEL

locazione a partire dal 1° agosto 2016 e per i prossimi 5 anni da euro 948 migliaia a euro 500 migliaia da corrispondersi in rate trimestrali anticipate. A fronte di tale riduzione - pari a complessivi euro 2.240 migliaia - viene riconosciuta da parte di Stefanel S.p.A. una riduzione, a titolo definitivo e transattivo, del deposito cauzionale da euro 1.329 migliaia a euro 250 migliaia.

Le società Iride S.r.l. e Leggenda S.r.l. in liquidazione fanno capo all'azionista di riferimento Giuseppe Stefanel e ai suoi familiari.

In data 24 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha avviato un'azione giudiziaria nei confronti del Sig. Giuseppe Stefanel ai fini di tutelare le proprie ragioni creditorie nei confronti dello stesso in relazione all'impegno derivante dall'*equity commitment*, che lo stesso ha assunto nei confronti della Capogruppo e delle banche finanziatrici per un versamento in conto capitale per un massimo di euro 5 milioni al verificarsi di determinate condizioni.

ACCORDI CON LE BANCHE FINANZIARICHE

Si ricorda che, sulla base dei dati consuntivi al 31 dicembre 2015, alcuni dei *covenants* previsti dall'Accordo 2014, sottoscritto in data 10 giugno 2014 con gli istituti di credito finanziatori (le "Banche"), rilevanti rispetto alla possibilità di invocare la risoluzione del contratto di finanziamento, risultavano non rispettati. Il mancato rispetto di tali *covenants* ha comportato per il Gruppo Stefanel la decadenza del beneficio del termine sui finanziamenti a medio-lungo termine in essere che, pertanto, sono stati riflessi a partire dal bilancio al 31 dicembre 2015 tra le passività a breve termine, oltre al rischio di revoca da parte delle banche finanziatrici delle linee di finanza operativa in scadenza al 31 dicembre 2015.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 16 marzo 2016 aveva ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 al fine di: (i) avviare la predisposizione di un nuovo piano industriale del Gruppo Stefanel per il periodo 2016-2019 (in seguito il "Piano Industriale 2016-2019" o il "Piano"); (ii) avviare le attività funzionali ad una revisione dei termini e condizioni dell'Accordo 2014; (iii) avviare un processo organizzato teso all'individuazione e strutturazione di possibili operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario anche - eventualmente - mediante l'individuazione di potenziali partner.

Tale Piano è stato oggetto di esame da parte di un primario *advisor* industriale, KPMG Advisory S.p.A., ed è stato approvato, ante definizione della nuova manovra finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016.

La Società, in tale contesto, ed in particolare al fine di avviare un processo teso all'individuazione e strutturazione di possibili operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario ha conferito uno specifico incarico alla Rothschild S.p.A. (l'"*Advisor* Finanziario") ed ha avviato la negoziazione del nuovo accordo con le Banche.

Unitamente all'*Advisor* Finanziario, al fine di procedere con la ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario, a partire dal mese di febbraio 2016, la Società ha condotto colloqui e incontri sia con le Banche, sia con soggetti potenzialmente interessati a valutare eventuali operazioni tese al rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo Stefanel.

Nel corso del processo in parola, il *management* della Società ha illustrato alle Banche: (i) la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Stefanel; (ii) i rischi finanziari e operativi in cui il Gruppo Stefanel potrebbe incorrere nel breve termine; (iii) le azioni intraprese al fine dell'individuazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario; (iv) i risultati attesi da tali azioni e (v) le conseguenti prospettive.

Tale processo ha condotto all'individuazione di soggetti interessati di primario *standing*, alcuni dei quali hanno fatto pervenire alla Società proposte formali non vincolanti. Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione delle proposte ricevute, ha convenuto di proseguire la negoziazione con Oxy Capital Italia S.r.l. ("Oxy") e Attestor Capital LLP ("Attestor" congiuntamente a Oxy, gli "Investitori") che erano, per l'appunto, uno dei soggetti inizialmente interessati.

Nel mese di luglio 2016 sono state sottoposte all'esame delle Banche: (i) la proposta ricevuta da Oxy e Attestor; (ii) un nuovo Piano 2016-2021 elaborato da Oxy con il supporto della Società - poi esteso sino al 2022 - (il "Piano 2016-2022") e (iii) la connessa manovra finanziaria.

La strategia aziendale riflessa nel Piano 2016-2022, approvato inizialmente in data 20 aprile 2017, successivamente in data 23 giugno 2017 e infine approvato nella sua versione finale in data 20 luglio 2017, supportata dall'ottenimento di nuove risorse finanziarie dall'esterno, tiene in considerazione lo stadio di avanzamento del progetto di rilancio aziendale, con particolare riferimento a:

STEFANEL

- ✓ il completamento del processo di rilancio del *brand* Stefanel, agendo principalmente sulle leve del prodotto e della comunicazione attraverso un maggior focus sulla maglieria, il potenziamento della linea stilistica, l'incremento della spesa pubblicitaria e il *refurbishment* dei punti vendita;
- ✓ l'ulteriore razionalizzazione dello *shop network* diretto, tramite la definizione di un piano di chiusure di punti vendita non performanti;
- ✓ lo sviluppo del canale indiretto (*wholesale*), con l'obiettivo di riequilibrare il *mix* dei ricavi tra canale diretto e indiretto a favore di quest'ultimo; continuo rafforzamento della presenza all'estero in aree euro e non euro, focalizzandosi su bacini geografici in crescita;
- ✓ l'incremento delle vendite *like-for-like* che, rispetto alle previsioni di crescita del mercato "abbigliamento donna", includono elementi peculiari dell'azienda e del *brand* quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dimensione della quota di mercato detenuta, le azioni identificate ai fini del riposizionamento del marchio, la performance relativa delle vendite negli ultimi esercizi;
- ✓ l'implementazione di un nuovo approccio nel *merchandising* con l'obiettivo di migliorare il *sell-through* nel periodo di vendite regolari;
- ✓ l'implementazione di una nuova strategia di *sourcing* attraverso l'incremento delle produzioni in Italia e nell'area mediterranea rispetto a quelle nel *Far East*;
- ✓ il mantenimento del margine industriale lordo grazie ad un rafforzamento delle politiche di *sourcing* e di *initial mark-up*, oltre che all'implementazione di una politica di *mark down* sulle vendite *retail* più coerente al nuovo posizionamento del prodotto.

Con riferimento ai principali indicatori di performance si segnala che il Piano 2016-2022 prevede di realizzare:

- ✓ un EBITDA consolidato positivo e flussi di cassa operativi positivi a partire dall'esercizio 2018 e in crescita nell'arco di Piano;
- ✓ un risultato netto positivo per l'esercizio 2017 per effetto delle componenti positive derivanti dallo stralcio fornitori e dalla valutazione al *fair value* della parte di debiti finanziari oggetto di consolido;
- ✓ un patrimonio netto consolidato positivo sin dall'esercizio 2017, essenzialmente per effetto del risultato netto di periodo e per il previsto aumento di capitale sociale e emissione di SFP;
- ✓ risultati netti consolidati positivi per effetto della gestione ordinaria a partire dall'esercizio 2020 e in crescita nell'arco di piano.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2016, ha valutato e deliberato, al fine di beneficiare degli effetti protettivi del patrimonio della Società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, procedura nell'ambito della quale la Società si è riservata di poter presentare un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* e/o art. 182-*septies* della Legge Fallimentare.

In data 7 novembre 2016, il Tribunale di Treviso ha accettato il ricorso ex art. 161 Legge Fallimentare e concesso alla Società un termine di 120 giorni - fino al 6 marzo 2017 -, poi prorogato di ulteriori 60 giorni - fino al 5 maggio 2017 -, per la presentazione definitiva di un concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti.

In questo contesto la Società ha beneficiato sino al 5 maggio 2017 degli effetti protettivi del patrimonio previsti dalla normativa applicabile che ha consentito alla stessa di proseguire nella propria attività.

In data 22 dicembre 2016 ad esito delle negoziazioni svolte fra le parti, la Società ha ricevuto da parte di Attestor e Oxy una più articolata manifestazione di interesse, non vincolante, a portare avanti le trattative con l'Emittente e con le Banche per la realizzazione di un'operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del Gruppo Stefanel nell'ambito di un accordo, tuttora in negoziazione, che include:

- i. la ristrutturazione del debito ex art. 182-*bis* della Legge Fallimentare,
- ii. la ripatrimonializzazione della Società e del Gruppo, nonché
- iii. l'iniezione di nuove risorse per euro 25 milioni a supporto dell'implementazione del piano di sviluppo.

In data 15 febbraio 2017 le Banche, attraverso i propri consulenti legali, avevano informato la Società circa la loro disponibilità a proseguire nella disamina e negoziazione dell'Operazione.

In data 24 febbraio 2017, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che, preso atto della situazione patrimoniale di Stefanel S.p.A. al 30 novembre 2016, dalla quale emerge un patrimonio netto negativo per euro 2.124.498, e dell'accesso della Società alla procedura di cui all'art.161, sesto comma, L.F. che, ai sensi del disposto dell'art. 182-*sexies* L.F., determinava la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del Codice Civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484,

S T E F A N E L

primo comma, n. 4), del Codice Civile, ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti.

In data 23 marzo 2017 la Società ha sottoscritto con gli Investitori un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") avente ad oggetto l'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento, di rafforzamento patrimoniale e di rilancio della Società (l'"Operazione"), nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* della L.F..

Il perfezionamento di tale Accordo Quadro è stato raggiunto anche alla luce del fatto che: (i) le Banche avevano comunicato alla Società che i competenti uffici tecnici non avevano rilevato elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni finalizzate al raggiungimento degli accordi definitivi, che sono stati successivamente sottoposti per l'approvazione all'organo deliberante e che, (ii) l'attuale azionista di riferimento, Giuseppe Stefanel, aveva raggiunto a propria volta un accordo con gli Investitori.

L'Accordo Quadro, come già comunicato al mercato in data 24 marzo 2017, riassume i principi, i termini e le condizioni essenziali sulle cui basi gli Investitori si proponevano di definire con la Società i necessari documenti contrattuali disciplinanti la predetta Operazione. In particolare, l'Operazione prospettata prevede:

- (i) l'erogazione da parte di Trinity Investments Designated Activity Company (già Trinity Investment Limited, in seguito "Trinity"), un fondo di investimento gestito da Attestor, in favore della Società di un importo di Euro 10 milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza entro il 31 luglio 2017 (la "Nuova Finanza d'Urgenza"), utilizzabile dalla Società al fine di supportare le esigenze di tesoreria e la continuità aziendale;
- (ii) l'erogazione da parte degli Investitori, di alcune banche e di Giuseppe Stefanel di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), che saranno utilizzate dalla Società per il rimborso della Nuova Finanza d'Urgenza e per supportare l'implementazione del Piano industriale 2016-2022;
- (iii) la cessione *pro soluto* da parte delle principali banche creditrici della Società ad una società di nuova costituzione detenuta al 100% dagli Investitori ("Holdco") di parte del credito dalle stesse vantato nei confronti della Società;
- (iv) la conversione da parte di *HoldCo* del credito da questa acquisito dal ceto bancario in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società;
- (v) il consolidamento del residuo credito del ceto bancario nei confronti della Società; e
- (vi) il riscadenziamento del debito ipotecario.

In data 12 aprile 2017, successivamente all'autorizzazione da parte del Tribunale di Treviso ai sensi del 182-*quinquies*, comma primo, della L.F. a contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell'art. 111 della L.F., la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per la Nuova Finanza d'Urgenza per un ammontare pari a Euro 10 milioni, che è stato erogato il giorno successivo. Si evidenzia, inoltre, che la Nuova Finanza di Urgenza è garantita dalla costituzione di pegno sulle azioni detenute dalla Società in Interfashion S.p.A. (rappresentative del 100% del capitale sociale della stessa).

L'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza era condizionata al verificarsi, in particolare, delle seguenti condizioni, che sono ad oggi tutte verificate:

- (i) ottenimento del decreto del Tribunale di Treviso di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma primo, Legge Fallimentare, in relazione alla Nuova Finanza di Urgenza;
- (ii) approvazione formale in merito all'erogazione della Nuova Finanza di Urgenza da parte della Banca Mandataria;
- (iii) cooptazione di un rappresentante degli Investitori nel Consiglio di Amministrazione della Società con conferimento allo stesso di specifici poteri gestori;
- (iv) nomina della società McKinsey quale *advisor* del *turnaround* secondo quanto previsto dagli accordi.

Con riferimento alle suddette condizioni indicate sub (iii) e sub (iv) si segnala che in data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, del dott. Stefano Visalli – in qualità di rappresentante degli Investitori –, in sostituzione del Consigliere dott. Giuliano Saccardi che ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni in pari data e che in data 10 aprile 2017 è stata nominata la società McKinsey quale *advisor* del *turnaround*, subordinatamente all'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza.

Il perfezionamento dell'intera Operazione, unitamente all'erogazione della Nuova Finanza di Piano, erano condizionate in particolare:

STEFANEL

- alla definitiva approvazione dell'Operazione, e nello specifico dell'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da parte degli organi deliberanti delle banche finanziatrici per quanto di rispettiva competenza;
- alla conclusione degli accordi finali tra gli Investitori, Giuseppe Stefanel, la Società e le banche;
- al rilascio da parte della Società di un adeguato pacchetto di garanzie per la Nuova Finanza di Piano;
- all'ottenimento da parte della Consob dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a carico degli Investitori sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato;
- all'asseverazione del Piano Industriale ed evidenza dell'intervenuta emissione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-*bis* della L.F.;
- all'evidenza del decorso del termine dalla pubblicazione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione senza che sia stato presentato alcun reclamo ovvero, in caso di presentazione di reclamo, del rigetto dello stesso da parte della Corte d'Appello investita dello stesso, mediante consegna di apposito certificato rilasciato dalla cancelleria della Corte d'Appello competente;
- al perfezionamento tra Oxy e la Società di un contratto di consulenza strategica in merito al processo di *turnaround* della Società.

In data 21 aprile 2017 gli Investitori hanno provveduto a depositare presso la Consob un'istanza per ottenere l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a loro carico sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato.

In data 30 maggio 2017 le Banche, attraverso i propri consulenti legali, hanno informato la Società che i rispettivi organi deliberanti hanno approvato l'Operazione, "*subordinatamente, tra l'altro, alla partecipazione all'Operazione stessa di tutte le Banche, degli Investitori e del dott. Giuseppe Stefanel, alla ricezione di adeguata attestazione e alla definizione della documentazione contrattuale a termini e condizioni che riflettano quanto dalle Banche stesse deliberato*".

In pari data è pervenuta una comunicazione da parte degli investitori, attraverso i propri consulenti legali, mediante cui è stata confermata la disponibilità "*a definire e completare l'Operazione ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo Quadro sottoscritto in data 23 marzo 2017, e in linea con quanto la Società ha successivamente comunicato al mercato*".

In data 28 giugno 2017, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Stefanel S.p.A., è stato sottoscritto l'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito ed al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società ai sensi dell'art. 182-*bis* della L.F. (l'"Accordo 2017"), i cui termini riflettono il contenuto dell'Accordo Quadro del 23 marzo 2017.

L'Accordo 2017 non è mai stato perfezionato in quanto Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. (le "Banche Venete") – per ragioni tecniche – non hanno aderito secondo i termini convenuti.

Ciò considerato, in data 21 luglio 2017 Stefanel S.p.A. ha approvato e sottoscritto un nuovo accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale (il "Nuovo Accordo") che sostituisce integralmente ed annulla l'Accordo 2017, al quale hanno aderito anche le Banche Venete. In data 28 luglio 2017, con l'intervenuta sottoscrizione del Nuovo Accordo anche da parte di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., che, esclusivamente per ragioni operative, non aveva potuto sottoscrivere in data 21 luglio, il Nuovo Accordo è stato perfezionato.

In data 31 luglio 2017 il Nuovo Accordo è stato depositato presso il Tribunale di Treviso per l'omologa ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F., unitamente alla relazione predisposta ai sensi dell'art. 182-*bis*, 1° comma L.F. dal professionista incaricato, che attesta la veridicità dei dati aziendali al 31 dicembre 2016 e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, anche con riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei. In data 3 agosto 2017 il Nuovo Accordo è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese. Le condizioni del Nuovo Accordo sono le medesime dell'Accordo 2017, fatto salvo per le variazioni di seguito indicate:

- l'ammontare della Nuova Finanza Piano non ammonta ad euro 25 milioni, bensì ad euro 23,8 milioni con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F.;
- l'ammontare della Nuova Finanza Banche non ammonta ad euro 12,5 milioni, bensì ad euro 11,3 milioni con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F., in quanto Veneto Banca S.p.A. non farà più parte del pool delle c.d. Banche Nuova Finanza.

STEFANEL

Il Nuovo Accordo non include più tra le condizioni a cui l'efficacia dello stesso è condizionata, il rilascio, da parte della Consob dell'Esenzione OPA, con conferma che l'Operazione non determina l'insorgenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi di Legge. Ciò in quanto, come già comunicato al mercato in data 12 luglio 2017, Consob "ha trasmesso una nota mediante cui, in merito all'Operazione, ha preso atto di quanto rappresentato in relazione all'applicazione ex lege dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui agli articoli 106, c.5, lett. a) del D.Lgs 58/1998 e 49, comma 1, lett. b) n.1 del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, subordinatamente al rilascio del decreto di omologazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare".

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO IL 31 LUGLIO 2017

In data 4 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare la data dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, avente all'ordine del giorno l'aumento di capitale riservato a River Tre S.p.A. e l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, per i giorni 21 e 26 settembre 2017 rispettivamente in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

In data 9 agosto 2017 la Società è stata informata dai propri consulenti fiscali in merito all'avvenuto rigetto del ricorso presentato in Corte di Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto avente ad oggetto il periodo d'imposta 2001 ai fini IRAP, IRES e IVA. A fronte di tale contenzioso fiscale la Società aveva già corrisposto all'Amministrazione Finanziaria somme pari ad euro 1.182 migliaia, che erano state iscritte al momento del relativo pagamento tra gli "Altri crediti non correnti" in quanto la Società riteneva, supportata dal parere autorevole di esperti indipendenti dalla stessa interpellati, che la passività massima emergente da detto contenzioso non potesse essere significativa. L'esito negativo di tale ricorso comporta un effetto negativo sulla situazione economica e patrimoniale della Società pari all'importo iscritto nell'attivo, mentre nessun ulteriore esborso finanziario è richiesto.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Monica Cipolotti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che per quanto a sua conoscenza l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

IL GRUPPO STEFANEL

Il Gruppo Stefanel, che opera attraverso il marchio Stefanel come brand storico della moda italiana, è presente oggi a livello nazionale e internazionale nel settore dell'abbigliamento attraverso due diverse *business units*: Stefanel e Interfashion. La *business unit* Stefanel cura la produzione e la distribuzione internazionale – prevalentemente in negozi monomarca - di collezioni di abbigliamento donna/uomo e accessori a marchio Stefanel, mentre la *business unit* Interfashion disegna, cura la produzione e distribuisce a livello internazionale capi di abbigliamento femminili con i marchi HIGH (di proprietà del Gruppo).

DISCLAIMER

Il documento contiene dichiarazioni previsionali ("*forward-looking statements*"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Stefanel. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori.

STEFANEL S.p.A.

Investors/analysts:

Stefanel S.p.A.
Monica Cipolotti
Ph. +39 0422 819809
investor@stefanel.com
www.stefanel.com

Media Relation:

Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02 7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584
sara.balzarotti@ahca.it

Fine Comunicato n.0252-45

Numero di Pagine: 11